



COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 88 Reg. Delib.

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 - LEGGE N. 35/2012

L'anno **duemilatredici**, addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **18.20** nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SINDACO	PISANI Silvano	Presente
VICE SINDACO	RUGGIERO Michele	Presente
ASSESSORE	BIANCHI Mario	Assente
ASSESSORE	CONTI Angelo	Presente
ASSESSORE	MARCHETTI Giuseppe	Presente
ASSESSORE	RESTEGHINI Giovanni	Presente

Presenti: 5

Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dr. Francesco TRAMONTANA**.

Il **Dr. Silvano PISANI**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 - LEGGE N. 35/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione n.4 in data 10.05.2012;

VISTO il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" – convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35 - con cui è stato modificato l'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

CONSIDERATO che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione stessa disponendo, in particolare:

- con il comma 9 bis che "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione";
- e con il comma 9 ter che "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario";

CONSIDERATO che l'art. 2 della Legge n. 241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato, stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;

DATO ATTO che l'attuale struttura di direzione amministrativa prevede n.3 Responsabili di Servizio, ciascuno con precise competenze divise per materie e procedimenti;

CONSIDERATO che in tale struttura può essere individuato un soggetto sovraordinato ai menzionati Responsabili e munito di poteri gestionali, in quanto ai sensi dell'art.97 del TUEL, il Segretario Generale dell'Ente è titolare di poteri gestionali a causa della assenza di Dirigenti e della attribuzione della qualifica di Direttore Generale effettuata con decreto del Sindaco n. 17 in data 22.12.2009;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale 4/2003 ad oggetto "Autorità di Polizia Locale" il quale recita testualmente:

1. Al Sindaco e al Presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati;
2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti;

RITENUTO pertanto di individuare:

- nella figura del Segretario generale incarico della funzione di direttore generale il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti che fanno capo agli uffici comunali;
- nella figura del Sindaco il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti che fanno capo all'ufficio di polizia locale;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESO che l'art.18, comma 2, prevede che "I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza" ed il comma 3 prevede che "Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari";

RITENUTO opportuno prevedere l'adozione di strumenti idonei ad evitare eventuali possibili paralisi dell'attività amministrativa;

RICHIAMATO l'articolo 28 dello Statuto comunale che prevede che le funzioni sostitutive del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento non temporanei, siano svolte dal Vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un altro Assessore;

RITENUTO che tale norma già consenta di dare puntuale applicazione al disposto dell'art.18, comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa o riconoscimento di nuove entrate;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE le figure cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente, previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, come novellata dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35, come segue:

- il Segretario comunale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei procedimenti che fanno capo agli uffici comunali;
- il Sindaco esercita il potere sostitutivo nei confronti dei procedimenti che fanno capo all'ufficio di polizia locale

2. DI INFORMARE i Responsabili di Servizio che dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo delle predette figure cui è demandato il potere sostitutivo;

3. DI DARE ATTO che l'adempimento richiesto dall'art.18, comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, risulta essere già soddisfatto dall'art. 28 dello Statuto comunale, in quanto tale norma prevede un meccanismo a cascata per l'esercizio delle funzioni sostitutive del Sindaco rinviando, in caso di sua assenza o impedimento non permanente, al Vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad un altro Assessore;

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

5. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita votazione unanime favorevole;

6. DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. (OMESSO) DEL 06.11.2013 AVENTE AD OGGETTO:

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 - LEGGE N. 35/2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Bisuschio, lì 06.11.2013

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Tramontana

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Silvano PISANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco TRAMONTANA

Copia albo pretorio